

Consiglieri del Partito Democratico Comune di Biella



INTERROGAZIONE SU “Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”

Biella, 15 Gennaio 2021

PREMESSO CHE

- La legge n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, (c.d. legge sul biotestamento) riconosce il diritto di ogni persona di acconsentire o non acconsentire, previa la necessaria informazione, alle cure sanitarie proposte (consenso informato). In alcuni casi, però, la persona potrebbe non essere in grado di esprimere la propria volontà. La disposizione anticipata di trattamento (DAT), è l'espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità. La decisione di redigere una DAT è assolutamente libera e volontaria. Ogni persona maggiorenne, e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. È inoltre possibile indicare nelle DAT una persona di fiducia, “fiduciario”, che rappresenta il dichiarante, nel momento in cui la persona diventasse incapace di autodeterminarsi, nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
- Decreto n. 168 del 10.12.2019, "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)". Il 17 gennaio 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto firmato a dicembre dal ministro alla Salute Roberto Speranza che ha istituito la banca dati nazionale delle Dat con la funzione di: raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento e garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca; assicurare la piena accessibilità delle Dat sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di

incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario da lui nominato; registrare copia della nomina dell'eventuale fiduciario e della sua accettazione o rinuncia ovvero della successiva revoca da parte del disponente. La banca dati può essere alimentata da: ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero; notai e capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili; responsabili delle unità organizzative competenti nelle Regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat. La legge sulle Dat è retroattiva, si applica anche alle Dat depositate in Comune o da un notaio prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

- Disciplinare tecnico allegato al Decreto n.168/2019: descrive le caratteristiche e le modalità tecniche per la registrazione dei dati delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, nella Banca dati nazionale delle DAT istituita dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presso il Ministero della salute e il dettaglio dei relativi contenuti informativi.

CONSIDERATO CHE

- Riteniamo che la DAT sia uno strumento importante, di grande valore etico e utilità nel guidare i medici nella scelta di un percorso terapeutico che sia il più aderente alle volontà espresse dal cittadino e quindi riteniamo che sia meritevole di ampia diffusione
- Abbiamo ricevuto delle segnalazioni in merito a criticità legate al mancato inserimento nella banca dati nazionale, delle DAT depositate prima dell'istituzione della banca dati nazionale stessa (DAT del 2018 e 2019). Questo potrebbe pregiudicare un tempestivo accesso alla DAT da parte dei medici che hanno in cura il malato nel caso si verificasse il sopraggiungere di gravi, urgenti e impreviste condizioni di salute del cittadino.

SI CHIEDE al Sindaco di rispondere in forma orale ai seguenti quesiti:

- Quante DAT sono state depositate presso il Comune di Biella dal 2018 ad oggi
- Quante DAT sono state inserite nella banca dati nazionale delle DAT da Gennaio 2020
- Quante delle DAT presentate presso il Comune di Biella nel 2018 e 2019, sono poi state inserite nella banca dati nazionale delle DAT

- Cosa ha fatto e cosa intende fare il Comune di Biella per garantire il completamento della procedura di registrazione alla banca dati nazionale, qualora ciò non sia ancora avvenuto, e per informare gli aventi diritto.
- Sono state previste, anche in accordo con l'ASLBI, delle iniziative con l'obiettivo di diffondere in modo più ampio la deposizione da parte dei cittadini delle DAT

I Consiglieri del Partito Democratico.

Manuela Mazza, Valeria Varnero, Mohamed Es Saket, Marta Bruschi, Paolo Rizzo